

## IL LIBRO III: LA FUNZIONE DI INSEGNARE DELLA CHIESA

SOMMARIO: I. Configurazione esterna del Libro III. — II. Normativa. — III. Annotazioni conclusive.

Il tema ecclesiologico che fa da sfondo al libro III del Codice promulgato da Giovanni Paolo II il 25 gennaio 1983, è quello della Chiesa che agisce come mediatrice della rivelazione. « *Funzione di insegnare della Chiesa* » è infatti il titolo del libro III e le norme in esso raccolte riguardano sia i *soggetti* tramite i quali viene mediata la rivelazione (popolo di Dio e in esso la Gerarchia), sia i *mezzi fondamentali* della mediazione stessa, quali il ministero della parola divina, l'azione missionaria della Chiesa, l'educazione cattolica, i *mass-media*.

Il legislatore attribuisce a tutta la materia una grande importanza. Lo si deduce dal fatto che costituisce un libro a sé, ciò che nel Codice del 1917 si trovava all'interno dell'intricato libro III intitolato *De rebus*, sotto un titolo, *De Magisterio ecclesiastico* (cann. 1322-1408), piuttosto riduttivo sia nei confronti dei soggetti che esercitano la funzione di insegnare nella Chiesa, sia nei confronti della materia disciplinata.

Gli 87 canoni del nuovo libro III abbracciano invece un insieme di temi maggiormente connessi tra loro, anche se in se stessi sono di natura molto diversa.

### I. CONFIGURAZIONE ESTERNA DEL LIBRO III

Lo schema è lineare e risulta così distribuito:

CODICE 1983

LIBRO III

*L'ufficio di insegnare della Chiesa*  
(cann. 747-833)

— Canoni preliminari (cann. 747-755)

Titolo I - *Il ministero della parola divina* (cann. 756-780)

Cap. I - *La predicazione della parola di Dio* (cann. 762-772)

Cap. II - *L'istruzione catechetica* (cann. 773-780)

Titolo II - *L'azione missionaria della Chiesa* (cann. 781-792)

Titolo III - *L'educazione cattolica* (cann. 793-821)

Cap. I - Le scuole (cann. 796-806)

Cap. II - Le università cattoliche e gli altri istituti di studi superiori (cann. 807-814)

Cap. III - Le università e facoltà ecclesiastiche (cann. 815-821)

Titolo IV - *Gli strumenti di comunicazione sociale e in specie i libri* (cann. 822-832)

Titolo V - *La professione di fede* (can. 833)

Rispetto al Codice del 1917 risulta facile constatare come nel Codice del 1983 non compaiano il capitolo sulle sacre missioni, in parte riassunto nel can. 770, e il titolo sui seminari, trasferito nel libro II, p. I, cap. I, con il nuovo titolo *La formazione dei chierici* (cann. 232-264). Trovano invece notevole sviluppo due nuovi argomenti, pressoché assenti nel testo del 1917: l'azione missionaria della Chiesa (Tit. II) e gli strumenti di comunicazione sociale (Tit. IV). Nel nuovo testo la materia è esposta in maniera più logica e la terminologia è conforme al linguaggio del concilio Vaticano II.

## II. NORMATIVA

### *Canoni preliminari (cann. 747-755)*

Si tratta di un gruppo di canoni di carattere generale, che sottendono e rinviano a tematiche teologiche vaste e complesse. In essi sono annunciate, tra l'altro, delle dichiarazioni di principio con portata giuridica che può essere definita di rango costituzionale per la Chiesa.

#### 1. *Nozione di « funzione di insegnare » - Dovere e diritto della Chiesa di annunciare il Vangelo - Deposito della fede*

Il can. 747, par. 1, fondandosi su LG 24, su DV 7-10 e sulle fonti del can. 1322, parr. 1-2 del Codice del 1917, sviluppa molteplici contenuti.

Definisce in senso generale l'oggetto della funzione di insegnare (*predicare il Vangelo a tutte le genti*), afferma che è dovere e diritto nativo della Chiesa predicare il Vangelo anche con l'uso di propri mezzi di comunicazione sociale e in maniera indipendente da qualsiasi umana potestà.

L'inciso *nativo* sta a indicare che si tratta di un diritto originario, non concesso, quasi si tratti di un privilegio, ma riconosciuto alla Chiesa come diritto fondamentale; è infatti come diritto fondamentale che va riconosciuto ad ogni comunità religiosa (DH 4) e ad ogni persona umana (DH 2).

In forma indiretta il canone afferma che Cristo Signore ha affidato alla Chiesa il *deposito della fede* « affinché essa stessa, con l'assistenza dello Spirito santo, custodisse santamente, scrutasse più intimamente, annunziasse ed esponesse fedelmente la verità rivelata ». Per *deposito della fede* si intende lo stesso annuncio evangelico trasmesso in forma

viva nella Chiesa, vale a dire la sacra Scrittura e la sacra Tradizione, realtà tra loro « intimamente congiunte e comunicanti », insegna la *DV*, « perché ambedue scaturiscono dalla stessa divina sorgente » (n. 9). È chiaro che il canone va compreso tenendo presente l'intero insegnamento del concilio Vaticano II, sia per ciò che riguarda la dinamicità propria del *deposito della fede* nella sua trasmissione (cfr. *DV* 7-10 e *LG* 24-25), sia per ciò che attiene al ruolo del magistero, che, anche se non esplicitamente nominato nel canone, è chiamato ad assolvere un compito fondamentale nella conservazione, trasmissione e interpretazione dello stesso deposito. In particolare va ricordato quanto insegna la costituzione dogmatica sulla divina rivelazione: « Il magistero non è al di sopra della parola di Dio, ma la serve, insegnando soltanto ciò che è stato trasmesso, in quanto per divino mandato e con l'assistenza dello Spirito santo, piamente la ascolta, santamente la custodisce e fedelmente la espone, e da questo unico deposito della fede attinge tutto ciò che propone da credere come rivelato da Dio » (*DV* 10).

Il par. 2 del medesimo can. 747 enuncia un principio che, già espresso in *DH* 14,3, aveva trovato importanti precisazioni in *GS* 76,5 ed ora risulta così formulato: « È compito della Chiesa annunciare sempre e dovunque i principi morali anche circa l'ordine sociale, e così pure pronunciare il giudizio su qualsiasi realtà umana, in quanto lo esigono i diritti fondamentali della persona umana o la salvezza delle anime ». Il testo, ad una prima lettura, potrebbe far pensare a possibili interferenze della Chiesa nell'ordine sociale, ma le precisazioni in esso contenute — e cioè che l'intervento deve avere la fisionomia di annuncio di principi morali circa l'ordine sociale e che il giudizio viene emesso su ogni realtà umana in quanto richiesto dai diritti fondamentali della persona o dalla salvezza delle anime — fanno cadere ogni aspetto di ingerenza politica sui fatti e le istituzioni umane. L'intervento del magistero dovrà svilupparsi sotto il profilo etico-religioso, adottando mezzi conformi al Vangelo e al bene di tutti.

## 2. Diritto alla libertà religiosa

Il can. 748, parr. 1-2 annuncia dei principi che erano già contenuti in un contesto più articolato, quello di *DH* 2 e 10, da tener presente per una corretta fondazione e spiegazione del canone stesso.

In *DH* 2, dichiarato che « la persona umana ha il diritto alla libertà religiosa », si indica il contenuto di tale libertà: consiste nel fatto che « gli esseri umani devono essere immuni dalla coercizione da parte di singoli, di gruppi sociali e di qualsivoglia potestà umana, così che in materia religiosa nessuno sia forzato ad agire contro la sua coscienza né sia impedito, entro debiti limiti, di agire in conformità alla sua coscienza privatamente o pubblicamente, in forma individuale o associata ». Il principio si estende anche all'atto di fede: « Nessuno può essere costretto ad abbracciare la fede contro la sua volontà. Infatti l'atto di fede è volontario per sua stessa natura » (*DH* 10). Il par. 2 del can. 748, affermando che « non è mai lecito ad alcuno indurre gli uomini con la costrizione ad abbracciare la fede cattolica contro la

loro coscienza », non fa che ribadire un principio connaturale al cristianesimo, radicato nella sacra Scrittura, ripetuto con continuità e insistenza dai Padri della Chiesa e dal magistero (cfr. *DH* 10, nota 8; CIC 1917, can. 1351 e fonti).

Se nessuno può essere costretto a credere, vi è però per ogni essere umano, in quanto dotato di ragione e libera volontà, la *personale responsabilità* di ricercare la verità e di aderire ad essa quando è conosciuta, ordinando tutta la propria vita secondo le sue esigenze (*DH* 2). « Personale responsabilità » significa che ogni essere umano, in forza delle sue caratteristiche e capacità, ha la possibilità e la doverosità di ricercare la verità e di aderirvi. Si tratta di un obbligo che non potrà essere soddisfatto se la persona non godrà di libertà psicologica e non sarà immune da qualsiasi coercizione esterna. La verità non può essere imposta che in forza della stessa verità. È quanto afferma il can. 748, par. 1: « Tutti gli uomini sono tenuti a ricercare la verità, nelle cose che riguardano Dio e la sua Chiesa, e, conoscitola, sono vincolati in forza della legge divina e godono del diritto di abbracciarla e di osservarla ».

### 3. *Il magistero: soggetti, contenuto, assenso, infallibilità*

L'attenzione del Codice si sposta quindi su alcuni aspetti della potestà di Magistero, potestà che rientra nella missione di insegnare della Chiesa e che è strettamente connessa al ministero apostolico. Gode, assieme a tutta la Chiesa, della prerogativa dell'infallibilità.

Nei cann. 749-754 vengono indicati:

- i *soggetti della potestà di magistero infallibile* (Sommo Pontefice: can. 749, par. 1; collegio dei Vescovi, sia riuniti in concilio ecumenico, sia dispersi per il mondo, ma in legame di comunione tra di loro e con il Sommo Pontefice: can. 749, par. 2);
- le *diverse modalità di insegnamento del magistero* (ordinario, straordinario, autentico: cann. 750.752.753);
- le *verità da credersi* (can. 750) e *quelle da ritenersi come definite in modo infallibile* (can. 749, par. 3);
- l'*ossequio religioso* richiesto ai fedeli nei confronti della dottrina proposta dalla legittima autorità circa la fede e i costumi (cann. 752.753.754);
- l'*adesione di fede* esigita per quelle verità che sono proposte come di fede divina e cattolica (can. 750);
- le definizioni di *eresia, apostasia e scisma*, vale a dire delle censure di quelle proposizioni che non sono conciliabili con la fede (can. 751).

Il Codice fa proprio l'approfondimento teologico operato dal concilio Vaticano II e contenuto prevalentemente in *LG* 18 e 25.

Il can. 749 tratta del discusso tema della infallibilità, riferendola nel par. 1 al Sommo Pontefice e nel par. 2 al Collegio dei Vescovi o radunati in Concilio ecumenico o sparsi per il mondo. Come già inse-

gnava LG 25, il canone ribadisce che l'infallibilità ha un campo ben determinato, *la dottrina sulla fede o sui costumi*, e la *dichiarazione* deve avere carattere definitivo. Nessuna dottrina, aggiunge il par. 3 del medesimo canone, si intende infallibilmente definita se ciò non consta manifestamente. Dunque la presunzione è per la non infallibilità di una dottrina, fino a che non si dimostri il contrario. Ciò lascia intendere quanto siano importanti le questioni connesse con l'infallibilità.

Il can. 750 stabilisce quali siano le verità che debbono essere credute *per fede divina e cattolica*. Si richiedono due condizioni: a) che le verità così accolte siano contenute nella parola di Dio scritta o tramandata, vale a dire siano incluse nell'unico deposito della fede affidato alla Chiesa; b) che il Magistero della Chiesa le proponga alla fede dei fedeli come divinamente rivelate, cioè contenute nella parola di Dio scritta o nella Tradizione. Le verità di fede divina e cattolica possono essere proposte attraverso una duplice forma di atti magisteriali: quelli del Magistero solenne (can. 749, parr. 1-2) e quelli del Magistero ordinario e universale (can. 749, par. 2 e 750). Nel secondo caso l'atto magisteriale deve manifestarsi « nella comune adesione dei fedeli sotto la guida del sacro Magistero ». Va notato che i fedeli, nell'aderire al Magistero infallibile, godono della infallibilità nel credere (LG 12); tra infallibilità nel credere e *communio fidelium* vi è quindi una profonda correlazione (DV 10a). I termini con i quali il Magistero definisce la fede divina e cattolica costituiscono il *dogma di fede*. Se si verificano tutte le condizioni previste tutti sono tenuti a evitare qualsiasi dottrina contraria alle verità di fede divina e cattolica.

Il can. 751 definisce l'eresia, l'apostasia e lo scisma. « Vieni detta *eresia* — si legge nel canone — l'ostinata negazione, dopo aver ricevuto il battesimo, di qualche verità da credersi per fede divina e cattolica, o il dubbio ostinato su di essa; *apostasia*, il ripudio totale della fede cristiana; *scisma*, il rifiuto della sottomissione al Sommo Pontefice o della comunione con i membri della Chiesa a lui soggetti ».

L'*eresia* è considerata sia oggettivamente e in sé, sia in riferimento all'uomo che incorre in essa, al suo atteggiamento e alla sua situazione. Nella definizione del canone l'eresia, oggettivamente considerata, è la negazione di qualche verità di fede divina e cattolica da credersi (cfr. can. 750) o il dubbio su di essa; ma tale negazione, sottolinea il canone ribadendo così una dottrina conforme alla tradizione teologico-canonica, deve caratterizzarsi nel soggetto come *ostinata negazione* (= *pertinax denegatio*) o *dubbio ostinato* (= *pertinax dubium*). Ciò significa che non si incorre nell'eresia formale se non quando chi professa un errore in materia dottrinale rifiuta di lasciarsi correggere dalla Chiesa, ostinandosi a restare legato alla propria opinione personale oggettivamente erranea.

L'*apostasia* viene definita come ripudio totale della fede cristiana. È una definizione classica e si applica soltanto a coloro che hanno ricevuto il battesimo. Con l'apostasia, infatti si abbandona la fede professata nel battesimo. Tale abbandono, insegna la dottrina tradizionale, deve essere sia interiore sia esteriore. Deve inoltre caratterizzarsi come abbandono *totale*. Mentre nell'eresia si nega ostinatamente qual-

*che verità* che si deve credere per fede divina o cattolica, nell'apostasia si recede dalla fede nella sua totalità. La differenza tra le due situazioni non è qualitativa, ma quantitativa: « l'apostasia, insegnava già Tommaso, non costituisce una determinata specie di incredulità, ma solo una circostanza aggravante » (II-II, q. 12, a. 1, ad 3). Una prova indiretta di questo insegnamento si ha nella pena prevista per l'apostata e per l'eretico: incorrono nella stessa pena, la scomunica *latae sententiae*, aggravabile con ulteriori pene nel caso si tratti di chierici (can. 1364, par. 1).

Lo *scisma* viene presentato nella sua dimensione ecclesiologica di rottura dell'unità della Chiesa in quanto organismo pubblico: perché si abbia scisma, stabilisce il canone, deve essere rifiutata la sottomissione al Sommo Pontefice o la comunione con i membri della Chiesa a lui soggetti. Se l'unità della Chiesa risulta dall'unione dei suoi membri tra loro e dalla loro unione con il loro capo che è il Papa (S. TOMMASO, *Summa Theologica* II-II, q. 39, a. 1), è scismatico colui che si svincola di fatto dall'una o dall'altra di queste unioni. Il rifiuto della comunione dovrà essere estrinseco e attuarsi, insegna la dottrina tradizionale, *pertinaciter*, vale a dire con cognizione di causa, in maniera ostinata, per ribellione contro i precetti della Chiesa o il suo giudizio. Naturalmente lo scisma non può confondersi con la disobbedienza. Il primo suppone un rifiuto sistematico e abituale del vincolo di comunione e in particolare della dipendenza; la seconda si configura come un atto passeggero, senza che il suo autore intenda rifiutare il vincolo di comunione o abbia a contestare l'autorità e le sue leggi. Anche per lo scismatico è prevista la scomunica *latae sententiae* (can. 1364, par. 1).

Va ricordato che non incorrono nella scomunica i battezzati che in buona fede vivono nelle comunità cristiane che non sono in piena comunione con la Chiesa cattolica (*Unitatis redintegratio*, n. 3; *Ad totam Ecclesiam*, 14 maggio 1967, n. 19).

Il can. 751 trova dunque diretta applicazione nei casi di quei battezzati nella Chiesa cattolica, i quali, coscientemente e pubblicamente, dopo aver compiuto gli anni 16 (can. 1323, 1°), hanno apostatato da essa.

Con il can. 752 l'attenzione si sposta sull'*assenso* che deve essere dato dai fedeli al *magistero autentico* del Sommo Pontefice e del Collegio dei Vescovi. Fonte immediata del canone è il testo di LG 25a.

Va subito annotato che si tratta di un magistero, quello autentico, piuttosto ampio e molto incisivo nella vita della Chiesa, sia nel caso che provenga dall'insegnamento del Papa, sia nel caso che provenga dal Collegio dei Vescovi. Si pensi ai documenti del Concilio Vaticano II, in gran parte qualificati come espressione di magistero autentico.

Verso tale magistero, insegna il can. 752, non è richiesto un assenso di fede, come avviene quando la dottrina di Cristo è proposta infallibilmente (LG 25b), ma non è neppure sufficiente una semplice adesione esterna; si richiede, afferma il canone ripetendo LG 25a, « *un religioso ossequio dell'intelletto e della volontà* ». Tale ossequio è *religioso* in quanto l'adesione deve stabilirsi su basi religiose. Solo la volontà, sotto l'impulso dello Spirito Santo, può comandare all'intelligenza di

inchinarsi. Il fedele, però, non è posto di fronte ad una definizione infallibile e l'autorità non potrebbe imporre ed esigere un assenso intellettuale assoluto e incondizionato. La certezza di cui gode l'insegnamento autentico è morale e relativa. Si può verificare il caso che un fedele abbia seri motivi o per pensare diversamente dall'insegnamento del Magistero autentico o per prospettare dubbi seri e fondati sulla dottrina insegnata. Tale fedele non potrà essere costretto ad un assenso interiore; neppure potrà essere proibita la ricerca e la libertà di investigazione (can. 218).

In pratica si richiedono prudenza ed equilibrio, sia da parte dei fedeli, sia da parte dell'autorità.

I fedeli, esorta il can. 752, procureranno di evitare tutto ciò che non concorda con l'insegnamento del magistero autentico; essi — esorta il can. 218 in una prospettiva più generale, cioè facendo riferimento al diritto di libertà di ricerca — manifesteranno con prudenza il loro pensiero su ciò di cui sono esperti, ma conservando sempre il dovuto ossequio nei confronti del magistero della Chiesa (cfr. anche can. 212).

L'autorità dal canto suo dovrà riconoscere sempre la giusta libertà nell'ulteriore approfondimento della verità (can. 386, par. 2).

Un *assenso con religioso ossequio dell'animo* è richiesto ai fedeli anche nei confronti del magistero autentico dei Vescovi sia singolarmente sia riuniti nelle Conferenze Episcopali o nei concili particolari (can. 753). Lo esige la funzione magisteriale che a loro compete (can. 386). Deve trattarsi però di un insegnamento che proviene da Vescovi che conservano il vincolo della comunione tra di loro e con il successore di Pietro (LG 25b).

Il can. 754 ribadisce l'obbligo di osservare le costituzioni e i decreti che la legittima autorità della Chiesa propone per esporre una dottrina e proscrivere opinioni erranee; tale obbligo, aggiunge il canone, riveste una ragione speciale quando i decreti sono emanati dal Romano Pontefice o dal Collegio dei Vescovi, cioè dalle supreme autorità della Chiesa.

#### 4. Guida e responsabilità dell'ecumenismo nella Chiesa cattolica

Il can. 755 riguarda la guida e la responsabilità del movimento ecumenico nella Chiesa cattolica. Senza negare il fondamentale principio che « la cura di stabilire l'unione riguarda tutta la Chiesa sia i fedeli che i pastori » (UR 5), il canone indica nel collegio dei Vescovi e nella Sede Apostolica le supreme autorità alle quali spetta sostenere e dirigere presso i cattolici il movimento ecumenico; stesso dovere incombe sui Vescovi, ai quali spetta pure emanare al riguardo norme pratiche, nel rispetto delle direttive generali, sia universali sia della Conferenza episcopale. Recita il can. 755: « par. 1. Spetta in primo luogo a tutto il collegio dei Vescovi e alla Sede Apostolica sostenere e dirigere presso i cattolici il movimento ecumenico, il cui fine è il ristabilimento dell'unità tra tutti i cristiani, che la Chiesa è tenuta a promuovere per volontà di Cristo — par. 2. Spetta parimenti ai Vescovi, e, a norma del diritto, alle Conferenze episcopali, promuovere la medesima unità e secondo

che le diverse circostanze lo esigano o lo consiglino, impartire norme pratiche tenute presenti le disposizioni emanate dalla suprema autorità della Chiesa ».

## TITOLO I

### *Il ministero della parola divina (cann. 756-780)*

Nei canoni del titolo I ricorrono due espressioni con significati diversi: si parla di « ministero della parola divina » e di « annuncio del Vangelo ». La prima espressione è tecnica e comprende la predicazione e la catechesi, di cui si tratta ai cann. 762-772 e 773-780; la seconda, fondata nel Nuovo Testamento, è presa in senso lato conformemente all'uso che ne aveva già fatto il concilio Vaticano II ed ha un significato più ampio rispetto alla prima, indicando ogni forma di annuncio cristiano.

Dell'annuncio del Vangelo trattano i canoni introduttivi 756-761. In essi vengono determinati i soggetti ai quali compete la funzione dell'annuncio, i contenuti e i mezzi da usarsi per la sua attuazione.

I soggetti sono indicati in prospettiva gerarchica, tenendo conto della diversità di dono e di ministero. Si passa così dal Sommo Pontefice ai fedeli laici.

La funzione di insegnare il Vangelo, afferma il can. 756, parr. 1-2, è affidata per la Chiesa universale al Romano Pontefice e al collegio dei Vescovi (LG 23a; 24a; 25b), per le Chiese particolari ai singoli Vescovi che ad esse presiedono; questi ultimi, aggiunge lo stesso canone, possono esplicare tale funzione anche congiuntamente nei riguardi di più Chiese insieme, sempre però a norma del diritto. L'inciso « a norma del diritto » obbliga a contenere l'eventuale azione congiunta di più Vescovi entro norme precise.

Annunciare il Vangelo, stabilisce il can. 757, è proprio anche dei presbiteri e in particolare dei parroci e di coloro cui è affidata la cura d'anime e dei diaconi, i quali, tutti, sono tenuti a espletare tale funzione in comunione con il Vescovo. Al Vescovo infatti spetta moderare tutto il ministero della parola (can. 756, par. 2).

Annunciano il Vangelo con la propria testimonianza di vita, aggiungono i cann. 758-759, sia i membri degli istituti di vita consacrata, in forza della propria consacrazione a Dio (LG 44; can. 573), sia i fedeli laici, in forza del battesimo e della confermazione. I primi, precisa il testo legislativo, è conveniente che vengano assunti dal Vescovo in aiuto per annunciare il Vangelo, i secondi possono essere chiamati a cooperare con il Vescovo e con i presbiteri nell'esercizio del ministero della parola (cfr. più avanti can. 766).

Circa il contenuto del ministero della parola il can. 760 afferma che esso « deve fondarsi sulla sacra Scrittura, la Tradizione, la liturgia, il magistero e la vita della Chiesa » e che deve essere proposto integralmente e fedelmente il mistero di Cristo (cf. anche CD 14).

Per annunciare la dottrina cristiana, stabilisce il can. 761, si usino i diversi mezzi che sono a disposizione, primi tra tutti la predicazione

e la formazione catechetica; ma si valorizzino anche, aggiunge lo stesso canone, altri mezzi quali la presentazione della dottrina nelle scuole e nelle accademie, le conferenze e adunanze, le pubbliche dichiarazioni fatte per mezzo della stampa e con gli altri mezzi di comunicazione sociale.

Il canone trova la sua fonte immediata in CD 13; vanno però tenuti presenti anche l'Istruzione *Communio et progressio*, del 21 maggio 1971 (AAS, 63 (1971), 593-656) e l'esortazione apostolica *Catechesi tradendae*, del 16 ottobre 1979, nn. 46-50 (AAS, 71 (1979), 1314-1318).

## Capitolo I

### *La predicazione della parola di Dio* (cann. 762-772)

Ricollegandosi al decreto sul *Ministero e la vita dei presbiteri* (PO 4), il capitolo sulla predicazione della parola di Dio apre con un canone di grande rilevanza per i sacri ministri, vale a dire per i Vescovi, i presbiteri e i diaconi: « Poiché — recita il can. 762 — il popolo di Dio viene adunato innanzi tutto dalla parola del Dio vivente, parola che è del tutto legittimo ricercare sulle labbra dei sacerdoti, i sacri ministri abbiano grande stima della funzione della predicazione, essendo tra i loro principali doveri annunciare a tutti il Vangelo di Dio ». È una esortazione ricorrente nella tradizione sia patristica che canonica, ampiamente messa in luce anche dai testi liturgici delle ordinazioni. È assai stretto il legame tra questo canone e i cann. 213 e 836.

Vengono quindi indicati i soggetti cui compete il ministero della predicazione. Essi sono:

a) *i Vescovi*: hanno diritto a predicare ovunque, salvo, in casi particolari, l'esplicito divieto del Vescovo del luogo; il loro diritto si estende anche alle chiese e agli oratori di tutti gli istituti di vita consacrata (can. 763). Il can. 763 parla di « istituti religiosi », ma è chiaro che dicendo il più, si comprende anche gli altri;

b) *i presbiteri e i diaconi*: possono esercitare la facoltà di predicare ovunque, ma con il consenso almeno presunto del rettore della chiesa ove esercitano il ministero, fatte salve eventuali restrizioni o leggi particolari che dispongano diversamente (can. 764);

c) *i laici*: « possono essere ammessi a predicare in una chiesa o in un oratorio, se in determinate circostanze lo richieda la necessità o in casi particolari l'utilità lo consigli, secondo le disposizioni della Conferenza episcopale e salvo il can. 767, par. 1 » (can. 766).

Il diritto proprio dei Vescovi di cui parla il can. 763 si fonda sia sul *munus sacerdotale* di cui la predicazione è parte integrante, sia sulla funzione propria della predicazione, che riunisce l'assemblea dei fedeli, dei quali il Vescovo nella Chiesa particolare è pastore e guida. In conformità poi alla concezione del ministero episcopale elaborata dal Concilio Vaticano II, il Codice riconosce che il diritto di predicare da parte dei Vescovi può esercitarsi ovunque, a meno che — precisa il

canone — il Vescovo del luogo in casi particolari non lo abbia negato espressamente. L'inversione di prospettiva rispetto al Codice del 1917 can. 349, è totale. Secondo il testo del canone il diritto di predicare ovunque spetta soltanto ai Vescovi, non quindi ai Vicari e Prefetti apostolici, a meno che non siano Vescovi.

Secondo quanto stabilisce il can. 764 anche i presbiteri e i diaconi possono predicare dovunque. Essi non sono più obbligati a ottenere dall'Ordinario del luogo competente per giurisdizione la facoltà di predicare, così come stabilivano i cann. 1337 e 1341 del Codice del 1917. Anche in questo caso la situazione, rispetto a ieri, risulta praticamente capovolta: in favore del presbitero e del diacono esiste la presunzione che essi possano predicare dovunque a meno che la facoltà non sia stata ristretta o tolta da parte dell'Ordinario competente, o per legge particolare si richieda la licenza espressa. Il mutamento di disciplina non è dovuto soltanto al progressivo scadimento delle disposizioni contenute nel precedente Codice, ridotte ormai a puro formalismo, ma sottende un nuovo indirizzo dottrinale. La funzione di insegnare non può essere ritenuta un aspetto particolare della funzione di governo, come insegnavano molti teologi e canonisti fino al concilio Vaticano II, ma, pur formando un tutt'uno con le funzioni di santificare e governare, va considerata formalmente diversa da queste ultime due funzioni, così come formalmente diversa è la relativa potestà, da esercitarsi nella comunione gerarchica. I presbiteri con l'ordinazione sono consacrati per predicare il Vangelo (LG 28) e in essa ricevono la facoltà (= *missio canonica*) di predicare dovunque. Il canone non precisa in base a quali criteri la facoltà possa essere limitata o tolta, ma si limita ad affermare che la facoltà può essere ristretta o tolta da parte dell'Ordinario competente, oppure per legge particolare (diocesana, sinodale, della Conferenza Episcopale, del diritto proprio dei religiosi,...) si esige la licenza espressa.

La normativa riguardante la predicazione ai religiosi nelle loro chiese e oratori appare alquanto semplificata, rispetto ai cann. 1338-1340 del Codice del 1917; d'ora innanzi si richiede soltanto la licenza del Superiore competente a norma delle costituzioni (can. 765).

Nuovo è il can. 766 sulla *predicazione da parte dei laici*. La norma scaturisce dalla dottrina del concilio Vaticano II circa l'obbligo che incombe su tutti i fedeli di partecipare, in forza del battesimo e della confermazione, alla missione salvifica della Chiesa (cfr. LG IV; *Apostolicam actuositatem*; cann. 210.211.225, par. 1). Ma nel concilio sono contenute anche indicazioni più esplicite sulla cooperazione dei laici nella comunicazione della parola di Dio. « La gerarchia — si legge nel decreto sull'apostolato dei laici — affida ai laici alcuni compiti, che sono più intimamente collegati con i doveri dei pastori, come nell'esposizione della dottrina cristiana, in alcuni atti liturgici, nella cura delle anime. In forza di tale missione, i laici, quanto all'esercizio del loro compito, sono pienamente soggetti alla superiore direzione ecclesiastica » (AA 24,6). Nel decreto sull'attività missionaria si auspica che ai catechisti, convenientemente formati, venga conferita pubblicamente durante una celebrazione liturgica la missione canonica per il servizio

da loro svolto di presiedere alla preghiera e impartire l'insegnamento, così che « servano la fede con maggiore autorità presso il popolo » (*Ad gentes* 17,5).

Queste indicazioni conciliari erano state fatte proprie dallo *Schema* di legge fondamentale della Chiesa ove si precisava anche che il fedele — ricevuta dalla competente autorità la missione di predicare o per concessione di una facoltà speciale o a seguito del conferimento di un ufficio cui inerisce questo compito — esercita tale ministero in nome della Chiesa (LEF can. 64).

Il can. 766 non fa che ribadire la dottrina conciliare, ma senza parlare di *missio canonica*. Più semplicemente afferma che « i laici possono essere ammessi (admitti possunt) a predicare... ». La concessione sembra configurarsi come un *permesso* — secondo altri come una facoltà speciale — che viene dato al laico o con il conferimento di un ufficio, come nel caso di affidamento della cura pastorale di una parrocchia ad una persona non insignita del carattere sacerdotale (can. 517, par. 2), o con l'invito fattogli di predicare in una chiesa o in un oratorio, sempre alle condizioni indicate dal canone. In forza di tale permesso la predicazione viene compiuta dal laico non a nome proprio, bensì in comunione con il Vescovo e quindi con la Chiesa. Risulta così fondata anche ecclesiologicamente quella maggiore autorevolezza di cui parla *Ad gentes* 17,5 in riferimento al catechista.

Per comprendere la necessità del *permesso* per la predicazione da parte del laico occorre tener presente la peculiare natura della predicazione, che pur non configurandosi come insegnamento magisteriale autentico, è « dovere principale » dei sacri ministri (can. 762), i quali sono investiti in modo precipuo di questo compito (can. 756, par. 1-2); va inoltre tenuto presente che nella Chiesa particolare i singoli Vescovi sono i moderatori di tutto il ministero della parola (can. 756, par. 2). Trattandosi di un apostolato da alcuni teologi definito « propriamente gerarchico », per il suo esercizio abituale occorre partecipare della funzione di insegnamento propria del ministero apostolico ricevuta nella sacra ordinazione.

La concessione ai laici di sostituire i sacri ministri nell'esercizio del ministero della parola è prevista anche nel can. 230, par. 3 del nuovo Codice, ma in maniera più ristretta rispetto al can. 766. Il can. 230, par. 3 pone la condizione dell'assenza dei ministri; il can. 766, invece, non solo non richiede tale assenza, ma aggiunge che la richiesta ai laici di predicare può essere fatta oltre che nei casi di necessità, anche « nei casi particolari in cui l'utilità lo consigli ».

I laici dunque, uomini e donne, possono predicare in una chiesa o in un oratorio, restando però esclusa l'omelia che « è riservata al sacerdote o al diacono » (can. 767, par. 1).

Per comprendere tale divieto è necessario richiamarsi alla natura gerarchica del popolo cristiano: vi è infatti distinzione essenziale e non solo di grado tra sacerdozio comune dei fedeli e sacerdozio gerarchico (LG 10). Vanno ricordati inoltre la stretta relazione che intercorre tra ordine sacro e ministero della predicazione (cfr. cann. 756-761) e, per quanto riguarda l'Eucaristia, lo stretto legame che esiste

tra liturgia della parola ed Eucaristia, presieduta dal sacerdote, il quale nella messa esercita anche l'ufficio di pastore dei fedeli. Il can. 767, par. 1 non prevede alcuna eccezione per la predicazione dei laici nelle celebrazioni liturgiche. Negli anni passati, tuttavia, la S. Sede — considerata la scarsità di clero e l'urgente necessità di provvedere alla cura pastorale — ha concesso ai Vescovi della Germania di permettere che laici particolarmente idonei al ministero della predicazione potessero essere cooptati, a titolo sia di supplenza sia sussidiario, a tenere l'omelia nelle celebrazioni della parola di Dio e, in particolari circostanze, nella stessa messa (cfr. S. CONGREGATIO PRO CLERICIS, *Responsum particulare Praesidi Conferentiae Episcopalis Germaniae*. Prot. N. 144823/1, *Quando quibusque sub regulis praedicatio verbi Dei committi potest laicis in actionibus liturgicis publice peragenda*, in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae*, V, Roma 1980, n. 4240).

Va ricordato anche quanto stabilisce il *Direttorio per le Messe dei fanciulli*: « Nulla vieta che uno di questi adulti che partecipano alla Messa, con l'assenso del parroco o del rettore della chiesa, dopo il vangelo rivolga ai fanciulli la parola, specialmente se al sacerdote riesce difficile adattarsi alla mentalità dei piccoli ascoltatori » (n. 24).

Pur escludendo l'omelia delle celebrazioni liturgiche, è chiaro che si apre per i laici un vasto campo di azione.

Tra le varie forme di predicazione eccelle l'*omelia*, ossia la spiegazione o di qualche aspetto delle letture della sacra Scrittura o di un altro testo dell'ordinario o del proprio della messa che viene celebrata. Le disposizioni in merito sono contenute nel can. 767 e derivano dai testi della riforma liturgica (SC 49.52; *Instructio Inter oecumenici*, 29 settembre 1964, nn. 53.54; *Instructio Liturgicae instaurationes*, 5 novembre 1970, n. 2; *Institutio generalis* del nuovo Messale romano, 23 dicembre 1972, nn. 41-42; *Ordo lectionum missae*, editio typica altera, 21 gennaio 1981, nn. 24-26). Segnaliamo il par. 4 del canone in esame: obbliga il parroco o il rettore della chiesa a curare che le disposizioni sull'omelia abbiano ad essere « osservate religiosamente ».

Sui contenuti della predicazione e sulla necessità dell'adeguamento all'uditorio si diffondono i cann. 768-769. Riportiamo l'esortazione contenuta nel can. 768, par. 2: « [I predicatori della parola divina] impartiscano ai fedeli anche la dottrina che il magistero della Chiesa propone sulla dignità e libertà della persona umana, sull'unità e stabilità della famiglia e sui suoi compiti, sugli obblighi che riguardano gli uomini uniti nella società, come pure sul modo di disporre le cose temporali secondo l'ordine stabilito da Dio ».

Il can. 771 è pieno di sollecitudine pastorale per i lontani e per quanti, per le particolari circostanze di vita (si pensi ad esempio a tutti coloro che di domenica sono obbligati al lavoro), non possono usufruire dell'ordinaria cura pastorale. Il canone non esclude, anzi stimola la creatività e l'iniziativa: « Can. 771, par. 1. I pastori delle anime, soprattutto i Vescovi e i parroci, siano solleciti che la parola di Dio venga annunciata anche a quei fedeli, i quali per la loro condizione di vita non usufruiscono a sufficienza della comune e ordinaria cura pastorale o ne sono totalmente privi. Par. 2. Provvedano pure che l'annuncio

del Vangelo giunga ai non credenti che vivono nel territorio, dal momento che la cura delle anime deve comprendere anche loro, non diversamente dagli altri fedeli ».

Il can. 772 al par. 1 sottolinea la responsabilità del Vescovo nella Chiesa particolare circa il ministero della predicazione: egli può impartire delle norme alle quali tutti dovranno attenersi. Il par. 2 dello stesso canone prevede che la Conferenza episcopale della regione dia delle disposizioni per poter parlare sulla dottrina cristiana per radio o per televisione.

## Capitolo II

### *L'istruzione catechetica*

Il capitolo II è dedicato alla catechesi, cioè all'insegnamento approfondito e sistematico della dottrina e dell'esperienza della vita cristiana, affinché la fede dei fedeli abbia a diventare viva, esplicita e operosa (can. 773).

Riconosciuta l'importanza di tale istruzione, vengono indicati i soggetti cui compete curare la catechesi.

Si afferma innanzitutto che « la sollecitudine della catechesi, sotto la guida della legittima autorità ecclesiastica, riguarda tutti i membri della Chiesa, ciascuno per la sua parte » (can. 774, par. 1). La catechesi è infatti opera e dovere di tutta la Chiesa (cfr. GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. *Catechesi tradendae*, 16 ottobre 1979, nn. 14-16; *abbr. CT*).

Sancito il dovere « proprio e grave » dei pastori circa la cura della catechesi del popolo cristiano, il Codice parla, in primo luogo, della catechesi familiare e si rivolge ai genitori affermando: « I genitori hanno il dovere prima di tutti gli altri di formare con la parola e l'esempio i figli nella fede e nella pratica della vita cristiana » (can. 774, par. 2; cfr. anche can. 1136). Lo stesso obbligo incombe su coloro che fanno le veci dei genitori e sui padrini (cfr. anche *CT* n. 68).

L'attenzione si sposta quindi sulla Chiesa particolare, luogo privilegiato della catechesi, e vengono precisati i doveri sia dei Vescovi, chiamati nell'esortazione di Giovanni Paolo II i « primissimi responsabili della catechesi... catechesi per eccellenza » (*CT* n. 63), sia dei parroci e degli altri sacerdoti cooperatori dei Vescovi.

Al Vescovo diocesano spetta, osservate le disposizioni date dalla S. Sede, emanare norme riguardanti la catechesi, provvedere che siano a disposizione gli strumenti adatti, preparare, se ciò sembri opportuno, anche un apposito catechismo, e favorire e coordinare le iniziative catechistiche della sua diocesi (can. 775, par. 1; cfr. *CT* n. 63).

Alla Conferenza episcopale spetta, se lo riterrà utile, curare che vengano pubblicati, dopo la previa approvazione della S. Sede, catechismi per il proprio territorio (can. 775, par. 2). Si noti: non essendo possibile privare il Vescovo del diritto di approntare un catechismo per la Chiesa particolare da lui presieduta (can. 775, par. 1), quello pubblicato dalla Conferenza episcopale non potrà essere imposto alla singola Chiesa. Molteplici e ovvie ragioni pastorali potranno indurre i Vescovi ad

adottare per le loro Chiese particolari il catechismo pubblicato dalla Conferenza episcopale, ma non per questo cessa il loro diritto proprio. (Cfr. anche S. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Risposte a quesiti sull'interpretazione del Decreto « Ecclesiae Pastorum »*, in *L'Osservatore Romano*, 20 ottobre 1983, p. 2).

« Presso la Conferenza episcopale — afferma ancora il can. 775, par. 3 — può essere istituito l'ufficio catechistico, con la precipua funzione di offrire aiuto alle singole diocesi in materia catechetica ». Secondo il canone compito dell'ufficio catechistico istituito presso la Conferenza episcopale è quello di « offrire aiuto » (*auxilium praebere*), non di imporre una linea catechetica alle singole diocesi.

Sui doveri del parroco per la formazione catechetica si diffondono i canoni 776-777. Si afferma, tra l'altro, che nell'adempimento del suo dovere egli potrà avvalersi della collaborazione dei chierici, dei laici, dei genitori, come pure dei membri degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica; però, precisa il can. 776, per quanto riguarda questi ultimi occorre tener conto dell'indole di ciascun istituto. La sottolineatura è doverosa, oltre che importante: occorre essere attenti, nel ricercare la collaborazione pastorale dei membri degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica, a non far cadere nel vago uno specifico carisma — quello proprio dei singoli istituti di vita consacrata — donato dal Signore alla sua Chiesa. Perciò il servizio catechetico dei membri degli istituti non potrà attuarsi che secondo le diverse vocazioni (CT n. 65).

La sollecitudine per la formazione catechetica incombe anche sui Superiori degli istituti religiosi e delle società di vita apostolica: essi debbono curare, afferma il can. 778, che nelle proprie chiese, scuole o altre opere che in qualsiasi modo sono loro affidate, venga impartita diligentemente l'istruzione catechetica.

Il capitolo si conclude con due canoni che raccomandano nella catechesi l'uso di sussidi didattici adeguati (can. 779) e la formazione di catechisti (can. 780; cfr. anche cann. 229 e 231).

## TITOLO II

### *L'azione missionaria della Chiesa (cann. 781-792)*

Alla domanda, « chi nella Chiesa abbia la missione di evangelizzare », il concilio Vaticano II ha risposto con chiarezza: alla Chiesa « per mandato divino incombe l'obbligo di andare nel mondo universo a predicare il Vangelo ad ogni creatura » (DH 13; LG 5; *Ad gentes*, 1). E in un altro testo: « Tutta la Chiesa è missionaria, e l'opera di evangelizzazione è un dovere fondamentale del popolo di Dio [...] » (*Ad gentes*, 3).

Il Codice, muovendo da questi presupposti fondamentali (cfr. can. 781, ma anche can. 211) dedica dodici canoni all'attività missionaria della Chiesa. La loro collocazione all'interno del libro terzo si spiega facilmente: l'annuncio e la predicazione del Vangelo, attività che qua-

lificano la funzione di insegnare, sono anche gli elementi fondamentali dell'azione missionaria. È infatti dalla predicazione della parola di verità, insegnava già s. Agostino, che vengono generate le nuove Chiese (*Enarr.* in Ps. 44,23; *PL.* 36, 508; *C. Ch.* 38).

1. Secondo il nuovo Codice *l'azione missionaria* è « propriamente quell'azione per mezzo della quale la Chiesa è impiantata nei popoli o nei gruppi dove ancora non è radicata » (can. 786). Viene realizzata principalmente con l'invio di annunziatori del Vangelo. Le nuove comunità cristiane sorte dall'azione missionaria non sono pienamente costituite, stabilisce il can. 786, fino a che non siano « dotate di forze proprie e di mezzi sufficienti, per cui esse stesse siano capaci in sé di compiere l'opera di evangelizzazione ». Dall'azione missionaria in senso lato, si deve dunque distinguere l'azione missionaria in senso stretto: questa ha come fine il primo annuncio del Vangelo e la fondazione della Chiesa.

2. *La direzione suprema e il coordinamento dell'attività missionaria*, stabilisce il can. 782, par. 1, spettano innanzitutto al Romano Pontefice e al collegio dei Vescovi: il comando di Cristo di predicare il Vangelo ad ogni creatura, insegna il decreto conciliare sull'attività missionaria, « riguarda innanzitutto e immediatamente loro [i Vescovi], insieme con Pietro e sotto la guida di Pietro » (*Ad gentes*, 36). Sul piano pratico il Papa provvede alla direzione e al coordinamento dell'attività missionaria di tutto il mondo tramite la Congregazione per l'evangelizzazione dei popoli dalla quale dipendono le pontificie opere missionarie, vale a dire la Pontificia Opera della propagazione della fede, l'Opera di S. Pietro apostolo per il clero indigeno, l'Unione del clero per le missioni e l'Opera della Santa Infanzia (cf. *MP Ecclesiae sanctae*, del 6 agosto 1966, n. 13).

I singoli Vescovi, afferma il can. 782, par. 2, nelle loro Chiese debbono avere una particolare sollecitudine verso l'opera missionaria, suscitando, favorendo e sostenendo le iniziative missionarie.

Anche ai religiosi è chiesto di « rendere servizio in modo speciale nell'azione missionaria » secondo il proprio carisma: lo esige la stessa consacrazione, che è ad un tempo missione, vale a dire servizio alla Chiesa (can. 783; cfr. anche can. 573).

L'opera missionaria diretta, si legge nel nuovo Codice, è svolta dai *missionari*, vale a dire da coloro che sono mandati dalla competente autorità a compiere l'opera di evangelizzazione (can. 784); questi a loro volta sono coadiuvati dai *catechisti*, i quali, sotto la guida del missionario, si dedicano a proporre la dottrina evangelica e a organizzare la vita liturgica della comunità e le opere di carità (can. 785, par. 1). Il testo legislativo insiste perché « i catechisti siano formati nelle scuole a ciò destinate o, dove queste mancano, sotto la guida dei missionari » (can. 785, par. 2).

I catechisti di cui al can. 785 par. 2 non sono gli stessi del can. 780. A differenza di questi ultimi, i catechisti delle terre di missione si dedicano pienamente a proporre l'annuncio del Vangelo, a organizzare gli esercizi liturgici e le opere di carità. Ad essi pertanto si applli-

ca il can. 231 per quanto riguarda la formazione (par. 1), l'onesta remunerazione e gli altri diritti relativi alla previdenza sociale, alle assicurazioni e all'assistenza sanitaria (par. 2).

3. *Sul metodo e sulle tappe dell'azione missionaria* si diffondono i cann. 787-789. Se scopo dell'evangelizzazione è trasformare dal di dentro l'umanità rendendola nuova (PAOLO VI, Esort. ap. *Evangelii nuntiandi*, 8 dicembre 1975, n. 18) ciò avverrà gradualmente, suggerisce il Codice: con la testimonianza di vita dei missionari, con il dialogo sincero con i non credenti, con l'annuncio esplicito del Vangelo, sempre nel rispetto della dignità delle persone e dei valori insiti in ogni cultura. L'adesione alla fede dovrà essere libera e spontanea; di qui prenderà l'avvio il cammino di iniziazione, comprendente il precatecumenato e catecumenato fino alla recezione dei sacramenti del Battesimo, della Confermazione e dell'Eucaristia. Ormai colui che ha accolto la parola e si è dato al regno, è chiamato a diventare uno che a sua volta testimonia e annunzia, compenetrato da sincero amore verso Cristo e la Chiesa (can. 789; relativamente al catecumenato vanno tenuti presenti i cann. 851 e 865 e il *Rito dell'iniziazione cristiana degli adulti*).

4. *Altri aspetti organizzativi dell'opera missionaria* sono disciplinati nei cann. 790-792. Riguardano:

i compiti dei Vescovi diocesani nei territori di missione e le loro relazioni, da regolare mediante convenzioni, con i religiosi ivi eventualmente presenti (can. 790, par. 1);

la dipendenza di tutti i missionari dalle disposizioni emanate dal Vescovo della circoscrizione (can. 790, par. 2);

— l'organizzazione missionaria nelle singole diocesi (promozione delle vocazioni missionarie, celebrazione della giornata annuale per le missioni, promozione di iniziative e versamenti di contributi per le missioni, ecc.: can. 791).

Sui rapporti tra Vescovi diocesani e religiosi nei territori di missione vanno ricordate l'Istruzione *Quum huic* dell'8 dicembre 1929 (AAS, 22 (1930), 111-115), ormai di interesse storico, e l'Istruzione *Relationes* del 24 febbraio 1969 (AAS, 61 (1969), 281-287).

Chiude il titolo una norma attenta a un fenomeno attorno al quale va crescendo la sensibilità ecclesiale: riguarda i movimenti emigratori di quelle persone che, provenienti dai cosiddetti « paesi di missione », si recano in altri paesi per ragioni di lavoro e di studio. « Le Conferenze episcopali — stabilisce il can. 792 — istituiscano e promuovano opere, per mezzo delle quali coloro che dalle terre di missione si recano nel territorio delle medesime Conferenze per ragioni di lavoro o di studio, siano accolti fraternamente e vengano aiutati con una adeguata pastorale ». Esempi di tali opere possono essere le parrocchie o cappellanie personali per immigranti di determinati gruppi, residenze universitarie specializzate, case per operai, ecc.

## TITOLO III

*L'educazione cattolica* (cann. 793-821)

Nell'insieme del libro terzo, i canoni contenuti in questo titolo rivestono una particolare importanza. Attraverso l'educazione, che trova nella scuola uno dei suoi momenti privilegiati, il lieto annuncio della salvezza penetra la vita, trasmettendo ad essa una specifica concezione del mondo, dell'uomo e della storia. È un campo dove la funzione di insegnare trova una peculiare attuazione.

## CANONI INTRODUTTIVI: cann. 793-795

Sono canoni che presuppongono diversi principi di carattere fondamentale già enunciati e approfonditi nella dichiarazione conciliare sull'educazione cristiana e che riassumiamo:

- tutti gli uomini, in forza della loro dignità di persona, hanno il diritto inalienabile ad una educazione corrispondente al proprio fine e che convenga alla propria indole (*GE* 1);
- primi e principali responsabili dell'educazione sono i genitori, che hanno dato la vita ai figli; nel loro compito educativo essi debbono essere coadiuvati da tutta la società (*GE* 3);
- anche alla Chiesa spetta, a titolo speciale, il dovere di educare (*GE* 4).

In verità questi concetti stanno alla base di tutta la dottrina della Chiesa sul diritto riguardante l'educazione. Da essi derivano le affermazioni contenute nei cann. 793 e 794 par. 1:

- è obbligo e diritto dei genitori di educare la prole e di scegliere quei mezzi e quegli istituti attraverso i quali, secondo le circostanze di luogo, possono meglio provvedere a tale educazione;
- è diritto dei genitori di usufruire, da parte della società, degli aiuti necessari per provvedere all'educazione dei figli;
- è diritto-dovere della Chiesa di concorrere nell'opera educativa.

Per due ragioni fondamentali, affermano le fonti, la Chiesa rientra tra le istituzioni chiamate ad aiutare i genitori nel loro compito educativo: 1) « in quanto società umana capace di impartire l'educazione » (*GE* 3); 2) in quanto alla Chiesa « è stata affidata da Dio la missione di aiutare gli uomini, perché siano in grado di pervenire alla pienezza della vita cristiana » (can 794, par. 1; *GE* 3).

La prima motivazione può essere definita di « diritto comune » e si fonda sui diritti imprescrittibili della persona umana. Corrisponde alla motivazione addotta dalla dichiarazione sulla libertà religiosa là dove la Chiesa reclama i suoi diritti in materia religiosa « in quanto società di uomini che hanno il diritto di vivere nella società civile secondo i precetti della fede cristiana » (*DH* 13).

La seconda motivazione, richiamandosi alla fondamentale ragione

per la quale la Chiesa vive tra gli uomini, indica il fine peculiare dell'azione svolta dalla Chiesa, fine che concorre a specificare e caratterizzare l'educazione impartita, che viene così a configurarsi come « formazione integrale della persona, in vista del suo fine ultimo e insieme del bene comune della società » (can. 795).

Appare allora chiaro il fondamento delle ulteriori disposizioni che si leggono nel Codice: è dovere dei fedeli impegnarsi perché la società civile abbia a riconoscere ai genitori la libertà di scelta della scuola per i propri figli e, osservata la giustizia distributiva, abbia a tutelarla anche con sussidi (can. 797); è dovere dei pastori delle anime disporre ogni cosa, perché tutti i fedeli possano fruire dell'educazione cattolica (can. 794, par. 2); l'istruzione e l'educazione nella scuola cattolica deve fondarsi sui principi della dottrina cattolica (can. 803, par. 2); è diritto della Chiesa fondare e dirigere scuole di qualsiasi disciplina, genere e grado (can. 800, par. 1); è diritto della Chiesa istituire e dirigere università di studi, che contribuiscano ad una più profonda cultura degli uomini e a una più piena promozione della persona umana e altresì ad adempiere la funzione d'insegnare della Chiesa stessa (can. 807); la Chiesa ha diritto ad avere proprie università o facoltà ecclesiastiche per l'investigazione delle discipline sacre o connesse con le sacre (can. 815).

## Capitolo I

### *Le scuole*

Nel Codice del 1917 sotto il titolo *De scholis* venivano date norme che riguardavano le scuole di ogni ordine e grado, ivi comprese le università cattoliche ed ecclesiastiche; il nuovo Codice, invece, espone in tre distinti capitoli la normativa riguardante le scuole (cap. I), le università cattoliche e gli altri istituti di studi superiori (cap. II), le università e le facoltà ecclesiastiche (cap. III). Si tenga presente che alcuni canoni collocati nel capitolo relativo alle scuole, vanno applicati analogamente anche alle università e agli istituti di studi superiori (cfr. in particolare i cann. 797.799.800).

Riassumiamo schematicamente la normativa sulle scuole:

1) la scuola deve essere grandemente apprezzata quale mezzo fondamentale per l'educazione dei fedeli (can. 796, par. 1);

2) essendo la scuola un aiuto che viene offerto ai genitori nell'opera educativa dei figli, è diritto-dovere dei genitori e degli insegnanti collaborare tra loro (can. 796, par. 2);

3) i genitori devono godere di effettiva libertà, riconosciuta e garantita dallo stato, nello scegliere la scuola per i figli (can. 797);

4) per quanto è possibile i genitori affidino i propri figli alle scuole dove si provvede all'educazione cattolica; diversamente dovranno curare che sia impartita al di fuori della scuola (can. 798);

5) è dovere dei fedeli far sí che nella società le leggi che ordinano

la formazione dei giovani riguardino anche la formazione religiosa e morale, secondo la coscienza dei genitori (can. 799);

6) è diritto della Chiesa fondare liberamente e dirigere scuole di qualsiasi disciplina, genere e grado; i fedeli vi concorreranno favorendole e sostenendole (can. 800);

7) gli istituti religiosi dediti all'educazione, vi si dedichino anche con proprie scuole, fondate col consenso del Vescovo (can. 801);

8) è dovere del Vescovo provvedere che vengano erette scuole cattoliche, anche professionali, tecniche o di altro genere, nelle quali venga trasmessa una educazione impregnata di spirito cristiano (can. 802);

9) sono da considerarsi *scuole cattoliche* quelle scuole che o sono dirette dalla competente autorità ecclesiastica o sono dirette da una persona giuridica pubblica o sono riconosciute come tali con un documento scritto (can. 803, par. 1);

10) la competente autorità deve vigilare sull'istruzione e l'educazione che viene impartita nelle scuole cattoliche e visitarle (cann. 804-806); è suo diritto approvare o nominare gli insegnanti e, se del caso, rimuoverli (can. 805).

## Capitolo II

### *Le università cattoliche e gli altri istituti di studi superiori*

Il capitolo II raccoglie un gruppo di canoni che riguardano le università cattoliche e gli altri istituti di studi superiori, vale a dire gli *istituti cattolici*, da non confondersi con le università e le facoltà ecclesiastiche di cui si occupa il cap. III. Le disposizioni date per le università si applicano anche agli istituti di studi superiori (can. 814).

Ci limitiamo a riassumere i principali contenuti normativi:

1) Il titolo di *università cattolica* può essere portato solo con il consenso della competente autorità ecclesiastica (can. 808);

2) è dovere della Conferenza episcopale provvedere a che le università cattoliche o almeno le facoltà siano distribuite in modo appropriato nel territorio (can. 809);

3) l'insegnamento sarà effettuato salvaguardando l'autonomia scientifica, ma anche tenendo conto della dottrina cattolica (can. 809);

4) è dovere della competente autorità nominare docenti adeguati ed eventualmente rimuoverli, a norma degli statuti, e vigilare sull'insegnamento (can. 810, parr. 1-2);

5) nelle università cattoliche deve essere eretta dalla competente autorità ecclesiastica la facoltà o almeno la cattedra di teologia e dovranno tenersi lezioni teologiche connesse con le varie discipline insegnate nelle varie facoltà (can. 811);

6) chi insegna teologia deve avere il *mandato* della competente autorità ecclesiastica (can. 812); (si noti: il canone non parla di « mis-

sione canonica » ma di « mandato »; i due istituti non sono pienamente equiparabili);

7) è dovere del Vescovo provvedere intensamente e in vari modi alla cura pastorale degli studenti (can. 813).

### Capitolo III

#### *Le università e le facoltà ecclesiastiche*

Il capitolo III contiene alcune essenziali norme sulle università e facoltà ecclesiastiche. È nota l'attenzione con la quale la Chiesa segue queste scuole di grado superiore e l'importanza che ad esse attribuisce « per l'investigazione delle discipline sacre o connesse con le sacre, e per istruire scientificamente gli studenti nelle medesime discipline » (can. 815; cfr. anche, più diffusamente, GIOVANNI PAOLO II, Const. ap. *Sapientia christiana*, 29 aprile 1979, proemio I-V; parte I, norme comuni, art. 1-3).

Proprio perché le università e facoltà ecclesiastiche avessero ad essere organizzate in modo da rispondere adeguatamente alle esigenze dei tempi, i Sommi Pontefici hanno provveduto ad emanare leggi particolari la cui revisione si è fatta nei tempi recenti sempre più intensa. Vanno ricordati i seguenti testi legislativi: PIO XI, Const. ap. *Deus scientiarum Dominus*, 24 maggio 1931; S. CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, *Normae quaedam ad Const. Apost. « Deus scientiarum Dominus » de studiis academicis ecclesiasticis, recognoscendam*, 20 maggio 1968; GIOVANNI PAOLO II, Const. ap. *Sapientia christiana*, 29 aprile 1979. A tali fonti, e in particolare alla costituzione apostolica di Giovanni Paolo II *Sapientia christiana*, occorre far riferimento per conoscere la legislazione relativa agli studi accademici ecclesiastici.

Il Codice si limita a ricordare che: 1) « le università e le facoltà ecclesiastiche possono essere costituite soltanto se erette dalla Sede Apostolica o da questa approvate » e che « ad essa compete pure la loro superiore direzione » (can. 816, par. 1); 2) le singole università e facoltà ecclesiastiche devono avere statuti propri e l'ordinamento degli studi approvati dalla Sede Apostolica (can. 816, par. 2); 3) soltanto le università o facoltà ecclesiastiche legittimamente erette possono validamente conferire gradi accademici con effetti canonici nella Chiesa (can. 817).

I restanti canoni esortano le competenti autorità a inviare studenti alle università e facoltà ecclesiastiche (can. 819), a promuovere la collaborazione sia all'interno della stessa università, sia tra università e tra facoltà (can. 820), a provvedere, dove è possibile, che siano fondati istituti superiori di scienze religiose (can. 821).

## TITOLO IV

*Gli strumenti di comunicazione sociale e in specie libri*  
(cann. 822-832)

Il Codice dedica considerevole spazio al tema degli strumenti di comunicazione sociale. All'argomento si fa riferimento, oltre che in questo titolo appositamente dedicato al tema, anche in altri canoni del libro III e più precisamente ai cann. 747, par. 1. 761.772, par. 2. 779. In questi canoni si afferma il diritto della Chiesa a disporre, per l'annuncio del Vangelo, di propri mezzi di comunicazione sociale e si indicano alcune possibili loro utilizzazioni soprattutto nel ministero della parola divina, nella predicazione per radio e televisione, nell'istruzione catechetica (cfr. anche can. 1063, par. 1).

Ma l'importanza straordinaria e attuale di questi mezzi emerge, anche se piuttosto indirettamente, soprattutto nel titolo IV e in particolare al can. 822. In questo canone i Pastori sono esortati a « utilizzare gli strumenti di comunicazione sociale » (par. 1) e a istruire i fedeli sul dovere che hanno di cooperare perché l'uso degli strumenti sia vivificato da spirito umano e cristiano (par. 2). Si esortano poi i fedeli, soprattutto quelli che in qualche modo hanno parte nell'uso e nell'organizzazione di questi strumenti, a prestare la loro cooperazione alle attività pastorali « in modo tale che la Chiesa anche con tali strumenti possa esercitare efficacemente la sua funzione » (par. 3).

La marcata sottolineatura per una intensa utilizzazione dei mezzi di comunicazione sociale nelle varie forme di apostolato, lascia intendere quale importanza venga attribuita a questi strumenti « che per loro natura » — si legge nel decreto conciliare sui mezzi di comunicazione sociale — « sono in grado di raggiungere e muovere non solo i singoli uomini, ma le stesse moltitudini e l'intera società » (*Inter mirifica*, 1). Per questo, aggiunge il documento conciliare, occorre preparare persone che sappiano usare con competenza questi strumenti, occorre formare adeguatamente, sia teoricamente sia praticamente, i recettori, occorre sostenere anche economicamente i mezzi di comunicazione che tanta parte hanno nella diffusione della verità e nella formazione cristiana della società (*ivi*, nn. 15.16.17).

Sull'utilizzazione di questi mezzi, afferma il Codice, i Pastori della Chiesa hanno il dovere e il diritto di vigilare perché non si rechi danno alla fede e ai costumi dei fedeli (can. 823, par. 1); spetta poi alla Conferenza episcopale « stabilire norme sui requisiti perché ai chierici e ai membri degli istituti religiosi sia lecito partecipare a trasmissioni radiofoniche o televisive che trattino questioni attinenti la dottrina cattolica o la morale » (can. 831, par. 2).

Nei restanti canoni del titolo IV son raccolte le disposizioni che riguardano la pubblicazione di libri e di altri scritti. Le direttive sono desunte dal decreto della Sacra Congregazione per la dottrina della fede *De Ecclesiae pastorum vigilantia circa libros*, approvato da Paolo VI il 19 marzo 1975.

Rispetto al Codice del 1917 la disciplina risulta alquanto mitigata. Riportiamo le disposizioni principali.

L'Ordinario competente a cui va richiesta la licenza o approvazione per la pubblicazione dei libri è « l'Ordinario del luogo proprio dell'autore oppure l'Ordinario del luogo nel quale il libro viene effettivamente edito » (can. 824, par. 1).

Per la pubblicazione dei libri della sacra Scrittura o sue versioni in lingua corrente, occorre l'approvazione della Sede Apostolica o della Conferenza episcopale; tali libri debbono essere corredati da sufficienti spiegazioni (can. 825, par. 1). La licenza della Conferenza episcopale è richiesta anche per la preparazione e pubblicazione di versioni della sacra Scrittura in collaborazione con i fratelli separati (can. 825, par. 2).

La pubblicazione dei libri liturgici è di competenza della Sede Apostolica; la loro versione in lingua corrente, adeguatamente preparata dalla Conferenza episcopale, può essere compiuta solo con la previa autorizzazione della Santa Sede (can. 826, par. 1 e can. 838). I libri di preghiere per l'uso pubblico o privato dei fedeli debbono essere pubblicati con la licenza dell'Ordinario del luogo (can. 826, par. 3).

Per quanto riguarda i catechismi: se sono pubblicati dalla Conferenza episcopale, occorre la previa approvazione della Sede Apostolica (can. 775, par. 2), altrimenti occorre l'approvazione dell'Ordinario del luogo (can. 827, par. 1); qualora manchi l'approvazione della competente autorità, tali testi non possono essere utilizzati nella scuola come testi-base per l'insegnamento, se toccano questioni concernenti la sacra Scrittura, la teologia, il diritto canonico, la storia ecclesiastica e le discipline religiose e morali (can. 827, par. 2). Nelle chiese o negli oratori possono essere esposti o venduti o dati libri o altri scritti che trattano questioni di religione o di costume solo se pubblicati con la licenza della competente autorità o da questa successivamente approvati (can. 827, par. 4).

« Si raccomanda — esorta il can. 827, par. 3 — che i libri che trattano le materie di cui al par. 2 (sacra Scrittura, teologia, ecc.), sebbene non siano adoperati come testi d'insegnamento, e parimenti gli scritti in cui ci sono elementi che riguardano in modo peculiare la religione o l'onestà dei costumi, vengano sottoposti al giudizio dell'Ordinario del luogo ».

Per la riedizione di decreti o atti editi da una autorità ecclesiastica, necessita la licenza della medesima autorità, osservate le condizioni da essa imposte (can. 828).

Le modalità per il giudizio sui libri sono stabilite al can. 830. Rispetto al Codice del 1917 le disposizioni sono alquanto mitigate.

Di notevole rilievo le disposizioni contenute nei cann. 831, par. 1 e 832, che riportiamo. « Can. 831, par. 1 — Sui giornali, opuscoli o riviste periodiche che sono soliti attaccare apertamente la religione cattolica o i buoni costumi, i fedeli non scrivano nulla, se non per causa giusta e ragionevole; i chierici poi e i membri degli istituti religiosi, solamente su licenza dell'Ordinario del luogo ». « Can. 832 — I membri degli istituti religiosi, per poter pubblicare scritti che trat-

tano questioni di religione o di costumi, necessitano anche della licenza del proprio Superiore maggiore a norma delle costituzioni ».

## TITOLO V

### *La professione di fede* (can. 833)

Il libro III si conclude con le disposizioni per l'emissione della professione di fede. Vengono elencati coloro che vi sono tenuti e le modalità per l'adempimento (can. 833).

La professione personale di fede è richiesta non tanto per vincolare chi la emette ad un fedele adempimento del suo ufficio, quanto perché vi sono talune circostanze della vita dei fedeli e in particolare dei ministri ordinati, che richiedono un impegno profondo e pubblico di obbedienza a Cristo e di adesione alle verità fondamentali della fede. Il contenuto di questo quinto titolo ha dunque una certa relazione con la funzione di insegnare della Chiesa.

Sono tenuti all'obbligo di emettere la professione di fede:

- 1) tutti coloro che partecipano al concilio ecumenico o particolare, al sinodo dei Vescovi e al sinodo diocesano;
- 2) coloro che sono promossi alla dignità cardinalizia;
- 3) coloro che sono promossi all'episcopato o sono equiparati al Vescovo diocesano;
- 4) l'Amministratore diocesano;
- 5) i vicari generali, episcopali e giudiziali;
- 6) i parroci, il rettore e gli insegnanti di teologia e filosofia nei seminari, all'inizio dell'assunzione dell'incarico; quelli che devono essere promossi all'ordine del diaconato;
- 7) il rettore dell'università ecclesiastica o cattolica, i docenti che insegnano in qualsiasi università discipline pertinenti alla fede e ai costumi, all'inizio dell'assunzione dell'incarico;
- 8) i Superiori negli istituti religiosi clericali e nelle società di vita apostolica clericali, a norma delle costituzioni (can. 833).

La formula della professione è quella emanata dalla Sacra Congregazione per la dottrina della fede nel dicembre 1967, sostitutiva della formula tridentina e del giuramento antimodernista (AAS, 59 (1967), 1058).

## III. ANNOTAZIONI CONCLUSIVE

1) Per quanto attiene la *funzione di insegnare della Chiesa* il libro terzo del nuovo Codice costituisce a nostro avviso un notevole sforzo per tradurre in norme giuridiche la dottrina del concilio Vaticano II. Il risultato lo si può cogliere da due punti di vista, l'uno sistematico, l'altro contenutistico.

Dal punto di vista sistematico vanno sottolineate la rilevanza data alla funzione di insegnare e la terminologia usata. Collocato tra il libro sul popolo di Dio (libro II) e quello sulla funzione di santificare (libro IV), il libro terzo risulta bene inserito nello schema del Codice mostrando il rilievo che l'annuncio del Vangelo, nella forma tipica dell'« insegnamento », ha assunto nella coscienza ecclesiale contemporanea. Per quanto riguarda la terminologia usata non ci resta che richiamare una constatazione fatta di frequente nell'esame della normativa: il testo è vincolato al concilio Vaticano II riproducendo a volte le stesse formulazioni conciliari.

Dal punto di vista contenutistico occorre ripetere l'osservazione appena formulata circa la terminologia: la legislazione si appoggia sulla dottrina elaborata dal concilio Vaticano II. Tale dottrina, come in genere avviene nelle codificazioni, è più presupposta che esplicita, ma è sempre presente, quasi come un *humus*, che dà vita alle norme, pur restando nascosto. Qualche esempio. La chiara evidenziazione che risulta dall'insieme del libro delle figure del Sommo Pontefice e del Collegio episcopale per la Chiesa universale, dei singoli Vescovi e dei loro collaboratori per la Chiesa particolare, circa la funzione di insegnare, deriva dall'approfondimento teologico compiuto dal concilio Vaticano II sull'episcopato. Dalla dottrina conciliare deriva pure il rilievo dato alla partecipazione dei laici, uomini e donne, alla funzione di insegnare ricevuta nel battesimo, funzione che si realizza, tra l'altro, nella attuazione dei compiti educativi (can. 793), nella catechesi (can. 774), nel ministero della parola (can. 759), nell'azione missionaria (can. 781). Dal concilio deriva pure la rivitalizzazione della legislazione riguardante l'attività missionaria della Chiesa (cann. 781-792).

2) Non manca al libro terzo del nuovo Codice un chiaro *orientamento pastorale*. Volendo valorizzare il posto che ogni soggetto ha nella Chiesa, mirando a definire diritti e doveri circa la funzione di insegnare, precisando l'autonomia che spetta a ciascuno nella comunione ecclesiale, le norme contenute nel libro terzo ci sembrano orientare a creare quel clima che è necessario alla Chiesa per il raggiungimento del suo fine. Questo fondamentale orientamento pastorale si trasforma in preoccupazione pastorale vera e propria sia nei canoni che pongono l'accento sulla responsabilità di tutta la comunità cristiana per l'annuncio del Vangelo (cann. 744.774, par. 1. 781), sia in quelli che esortano ad una sempre più intensa, aggiornata e adeguata azione evangelizzatrice con particolare attenzione ai lontani (cann. 768.769.771.777.789, ecc.). La medesima preoccupazione pastorale appare nei canoni che estendono a tutti i chierici la facoltà di predicare dovunque, che consentono ai laici la partecipazione nel ministero della parola, che delineano l'azione missionaria, che sollecitano la Conferenza episcopale a promuovere opere di accoglienza e di aiuto per coloro che provengono dalle terre di missione.

Un Codice proiettato in direzione evangelizzatrice e pastorale, non poteva trascurare la catechesi e gli strumenti di comunicazione sociale. Forse la normativa relativa a queste due importanti attività ecclesiali

poteva essere ulteriormente perfezionata. Così accanto alle norme sulla catechesi parrocchiale, nettamente privilegiata, e su quella familiare (can. 776), potevano trovare posto alcune disposizioni sulla catechesi impartita nelle scuole tenute dagli istituti religiosi, regolandola in rapporto alla catechesi parrocchiale e familiare. Per quanto riguarda gli strumenti di comunicazione sociale, forse il legislatore si accosta ad essi con la preoccupazione di svolgere più un'opera di vigilanza che di sostegno e di promozione; sorprendono, poi, alcuni silenzi, come quello relativo agli uffici nazionali e diocesani dei *mass-media* o quello sulla giornata annuale degli strumenti di comunicazione sociale. Nonostante questi limiti l'importanza sia della catechesi, sia dei *mass-media* è chiaramente avvertita nelle sue varie implicanze.

3) Come è noto il Codice ha fatto proprio un concetto basilare della *Lumen gentium*, la nozione biblica della Chiesa come popolo di Dio, dedicando ad esso, sin dal titolo, il libro secondo. Tale dato ecclesiologico sul piano del diritto fondamentale significa che occorre considerare i fedeli non isolatamente, ma prevalentemente in dimensione comunitaria, giacché essi formano quel popolo gerarchicamente strutturato che è la Chiesa; significa inoltre affermare l'uguaglianza sostanziale degli appartenenti al popolo di Dio, ma anche la loro diversità funzionale sul piano dei carismi, dei ministeri e dell'espressione di fede; significa ancora affermare che esistono obblighi e diritti comuni a tutti i fedeli, ma anche obblighi e diritti in relazione alla condizione peculiare di ciascun membro del popolo di Dio.

Interessante diviene a questo punto esaminare *quanto* e *come* questi principi basilari si riflettano e penetrino anche il libro terzo del nuovo Codice; se in esso, cioè, venga valorizzato il posto che ogni soggetto ha nella funzione di insegnare, se l'intera realtà ecclesiale venga presentata, nell'esercizio di questa funzione, in modo equilibrato, evitando accentuazioni unilaterali sia in senso clericale, sia in senso laicale.

Non rientra tra gli obiettivi di questa « presentazione » sviluppare la questione ora sollevata, che obbliga a illustrare nelle disposizioni di legge e a ricercare in esse il dato ecclesiologico soggiacente, quell'*humus*, cioè, che, pur restando nascosto, dà vita alle norme, vale a dire alle applicazioni concrete vincolanti. Può essere utile, tuttavia, riflettere brevemente almeno su un aspetto particolare del problema. Prendiamo in considerazione i *soggetti* della funzione di insegnare.

Leggendo di seguito i canoni del libro terzo non è difficile rilevare che i soggetti della funzione di insegnare sono:

a) il Sommo Pontefice e il Collegio dei Vescovi nei riguardi della Chiesa universale (cann. 749.755, par. 1. 756, par. 1. 782, par. 1);

b) i singoli Vescovi e i loro raggruppamenti nelle Conferenze o nei concili, nei riguardi della Chiesa particolare o di più Chiese insieme (cann. 753.755, par. 2. 756, par. 2. 772.775.782, par. 2. 802.805.806, par. 1. 810, par. 2. 813.821.823);

c) i pastori d'anime e in particolare i parroci, i presbiteri e i diaconi nei riguardi delle loro comunità (cann. 757.762.764.767.770.771. 776.777, ecc.);

- d) i membri degli istituti di vita consacrata (cann. 758.778.783);
- e) i fedeli laici (cann. 759.766.774, par. 2. 781.785, par. 1. 793, par. 1. 796.797.799.810, par. 1).

Nella linea tracciata dal Codice si può dunque concludere che nella Chiesa l'intero popolo di Dio insegna, ma, occorre subito aggiungere, *in maniera differenziata*, a seconda della diversità di ministero e di carisma.

Non è difficile individuare nel libro terzo una vasta gamma di insegnamenti riconducibili appunto alla diversità di ministero e di carisma propri dei fedeli. È sufficiente ricordare che c'è un insegnamento, che viene esercitato secondo modalità diverse e con diversa efficacia dai membri della gerarchia, depositari del ministero apostolico, e c'è un insegnamento non ufficiale, eppure vitale ed essenziale per la vita della Chiesa, che viene esercitato dagli altri membri del popolo di Dio in forza del battesimo e della consacrazione religiosa.

Tuttavia il legislatore, pur riconoscendo nel libro terzo la complessa articolazione della funzione di insegnare nella Chiesa, non prende in considerazione tutte le forme di insegnamento in essa presenti. Assai scarse sono le disposizioni sull'insegnamento esplicito dalla teologia e dai teologi (cfr. tuttavia can. 218); non si fa riferimento a quel soggetto ecclesiale che tanta parte ha nel credere la fede e che è il popolo di Dio, considerato unitariamente (LG. 12.25).

Il problema, che qui non trattiamo, dovrebbe essere approfondito, a nostro avviso, tenendo presenti alcuni elementi.

Un Codice non può recepire ciò che risulta non ancora opportuno o non ancora sufficientemente maturo per il bene della comunità ecclesiale. Tanto meno potrebbe avvallare ipotesi teologiche piuttosto avventurose o ciò che si discosta dalla comune fede apostolica. Un Codice tende più a servire la vita che a crearla. Sovente lo si presenta come un mezzo, un aiuto, un sostegno per la vita della Chiesa e, in delicate questioni di giustizia, come una vera e propria garanzia di equità. Tutto ciò è profondamente vero, ma è anche importante che un Codice non abbia a ostacolare la vita e, nel nostro caso, l'irresistibile crescita di quel misterioso organismo che è la Chiesa, sempre capace di nuove e più profonde esplorazioni. La vita della Chiesa nei prossimi anni ci dirà se il libro terzo del nuovo Codice rappresenta per l'oggi della Chiesa il modo più conveniente di provvedere al bene dei fedeli.

AGOSTINO MONTAN, C.S.I.

Via A. Diaz, 25 - Viterbo

## BIBLIOGRAFIA

- Communicationes*, 7 (1975), 149-160; 8 (1976), 108-166.
- Schema Legis Ecclesiae Fundamental*is, in *Communicationes*, 13 (1981), 64-65.
- Periodica*, 70 (1981), 589; 568-569 (nota bibliografica).
- J. ALFARO, *La teologia di fronte al magistero*, in LATOURELLE R.-O'COLLINS G., *Problemi e prospettive di teologia fondamentale*, Brescia 1980, 413-432.
- E. BARAGLI, *I « Mass media » nel nuovo Codice di diritto canonico*, in *La Civiltà Cattolica*, III (1983), 209-222.
- J.B. BEYER, *Dal Concilio al Codice* (Coll. Il Codice del Vaticano II, 2), Bologna 1984, pp. 124-127.
- COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, *Tesi su Magistero e Teologia*, in *Regno-documenti*, 21 (1976), 347-352.
- Concilium*, 7/1976, *Credere su ordine?*
- Concilium*, 8/1981, *Chi ha la parola nella Chiesa?* (con particolare riferimento al contributo di Y. CONGAR, 137-158).
- P. HUIZING, *Magistère: pouvoir ou témoignage*, in *Revue de Droit canonique*, 25 (1975), 199-206.
- M. LÖHRER, *Portatori della mediazione*, in *Mysterium salutis*, II, Brescia 1968, 69-144.
- P.G. MARCUZZI, *Introduzione al libro III*, in *Codice di diritto canonico*, UECI, Roma 1983, pp. 471-478.
- A. MONTAN, *La funzione di insegnare della Chiesa*, in *La normativa del nuovo Codice*, ed. E. Cappellini, Brescia 1983, pp. 135-164 (con bibliografia).
- J. PASSICOS, *La «mission d'enseignement» de l'Église et le Magistère*, in *Recherches de Science religieuse*, 71 (1983), 213-220.
- K. RAHNER, *Magistero*, in *Sacramentum mundi*, V, Brescia 1976, 1-19.
- Id., *Nuovi saggi*, Roma 1975, 322-422.
- G. SALA, *Magistero*, in *Dizionario teologico interdisciplinare*, II, Torino 1977, 423-434.
- L. SARTORI, *Magistero*, in *Dizionario teologico* (a cura di J.B. BAUER-C. MOLARI), Assisi 1974, 345-353.
- N. TIEZZA-A.G. URRU, *Il servizio del magistero nella Chiesa*, in *Il diritto nel mistero della Chiesa*, III, Roma 1980, 1-38.
- F.J. URRUTIA, *De magisterio ecclesiastico. Observationes quaedam ad propositam reformationem partis IV, libri III, CIC*, in *Periodica*, 68 (1979/2), 327-367.
- Id., *De Ecclesiae munere docendi* (Codicis liber III; cann. 747-833). *Synopsis lectionum et commentarium* (dispensae), Romae 1983.
- I. TING PONG LEE, *L'azione missionaria della Chiesa nel nuovo Codice di diritto canonico*, in *La nuova legislazione canonica*, Pontificia Università Urbaniana, Roma 1983, pp. 393-404.
- Id., *Il diritto missionario nel nuovo Codice di diritto canonico*, ivi, pp. 405-421.
- L. VELA, *La función docente de la Iglesia (libro III)*, in *Estudios Eclesiásticos*, num. 225, 58 (1983), 217-226.
- B. VAN LEEUWEN, *La partecipazione comune del popolo di Dio all'ufficio profetico di Cristo*, in *La Chiesa del Vaticano II*, Firenze 1965, 465-490.
- F.X. WERNZ - P. VIDAL, *Ius Canonicum. IV. De rebus*, vol. II, Romae 1935, 3-181.